

Per la...
14-12-2010

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Premessa

Il Comune di Misilmeri promuove la pratica sportiva come elemento fondamentale del corretto ed equilibrato sviluppo della persona, nonché come occasione di socializzazione, integrazione ed aggregazione attraverso l'ampia partecipazione individuale ed associativa alle scelte programmatiche in ambito sportivo.

Il Comune di Misilmeri sostiene ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.


Art. 1 – La Consulta Comunale dello Sport

1. L'Amministrazione Comunale, ispirandosi ai principi del proprio Statuto ed al fine di favorire la partecipazione della comunità alle politiche sportive del territorio, istituisce la Consulta Comunale dello Sport (di seguito denominata CCS) quale organo indipendente dotato di poteri consultivi e propositivi.


Art. 2 – Funzioni della Consulta Comunale dello Sport

1. La CCS, in riferimento alle azioni programmatiche e gestionali dell'Amministrazione Comunale in materia sportiva, svolge un ruolo attivo e dinamico, che si concretizza, principalmente, nelle seguenti attività:

- studio dei problemi sportivi in generale e proposizione di iniziative atte ad incrementare e potenziare ogni forma di attività sportiva, con particolare riguardo a quella formativa, educativa e a carattere dilettantistico;
- formulazione di proposte per la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere cittadino;
- formulazione di pareri consultivi o proposte di miglioramento o manutenzione delle strutture esistenti;
- incentivazione per la costituzione di nuove società sportive ed in special modo di quelle che praticano uno sport non ancora presente sul territorio misilmerese;
- analisi dei bisogni presenti e futuri del territorio in merito alla pratica sportiva, sia dal punto di vista delle discipline praticate, sia dal punto di vista delle infrastrutture necessarie, con proposte e progetti da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale;
- promozione di incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport e del tempo libero, sulla medicina sportiva e sulla prevenzione.



14-12-2010 29-12-2010
[Signature]



Per lo...
14-12-2010

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT**

Premessa

Il Comune di Misilmeri promuove la pratica sportiva come elemento fondamentale del corretto ed equilibrato sviluppo della persona, nonché come occasione di socializzazione, integrazione ed aggregazione attraverso l'ampia partecipazione individuale ed associativa alle scelte programmatiche in ambito sportivo.

Il Comune di Misilmeri sostiene ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.


Art. 1 – La Consulta Comunale dello Sport

1. L'Amministrazione Comunale, ispirandosi ai principi del proprio Statuto ed al fine di favorire la partecipazione della comunità alle politiche sportive del territorio, istituisce la Consulta Comunale dello Sport (di seguito denominata CCS) quale organo indipendente dotato di poteri consultivi e propositivi.

Art. 2 – Funzioni della Consulta Comunale dello Sport

1. La CCS, in riferimento alle azioni programmatiche e gestionali dell'Amministrazione Comunale in materia sportiva, svolge un ruolo attivo e dinamico, che si concretizza, principalmente, nelle seguenti attività:

- studio dei problemi sportivi in generale e proposizione di iniziative atte ad incrementare e potenziare ogni forma di attività sportiva, con particolare riguardo a quella formativa, educativa e a carattere dilettantistico;
- formulazione di proposte per la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere cittadino;
- formulazione di pareri consultivi o proposte di miglioramento o manutenzione delle strutture esistenti;
- incentivazione per la costituzione di nuove società sportive ed in special modo di quelle che praticano uno sport non ancora presente sul territorio misilmerese;
- analisi dei bisogni presenti e futuri del territorio in merito alla pratica sportiva, sia dal punto di vista delle discipline praticate, sia dal punto di vista delle infrastrutture necessarie, con proposte e progetti da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale;
- promozione di incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport e del tempo libero, sulla medicina sportiva e sulla prevenzione.



14-12-2010
29-12-2010
[Signature]

Art. 3 – Composizione della Consulta Comunale dello Sport e decadenza dei rappresentanti

1. La CCS è composta da:
 - Assessore Comunale allo Sport, con funzioni di Presidente;
 - Presidenti o loro delegati, delle associazioni/società sportive aventi sede nel territorio di Misilmeri;
 - Presidenti o loro delegati, delle associazioni/società sportive che, pur avendo sede al di fuori del territorio di Misilmeri, vi operano stabilmente svolgendo attività regolare ed organizzata;
 - dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico o suo delegato;
 - da un rappresentante del locale Distretto Socio-Sanitario dell'ASL;
 - da un componente della IV Commissione consiliare permanente.
2. Fanno, inoltre, parte della CCS fino a 3 componenti nominati dal Sindaco che si siano distinti nel settore sportivo.
3. L'associazione/società rappresentata all'interno della CCS decade per:
 - a. estinzione;
 - b. ingiustificata assenza dei suoi rappresentanti per 3 sedute consecutive. La decadenza viene dichiarata dall'Assemblea Generale.
4. I rappresentanti possono essere surrogati in qualsiasi momento previa comunicazione dell'organismo designante.
5. La partecipazione agli organi della CCS è gratuita e volontaria e non comporta gettoni o rimborsi.

Art. 4 – Durata in carica, organi ed elezioni

1. La CCS resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale e, comunque, fino all'insediamento della nuova consulta a seguito delle elezioni amministrative.
2. Sono Organi della CCS:
 - a. l'Assemblea Generale;
 - b. il Presidente;
 - c. il Vice Presidente;
 - d. il Segretario.
3. Il Presidente presiede le riunioni, dirige i lavori dell'Assemblea, assicura l'ordine della discussione, firma i verbali, rappresenta la consulta verso l'esterno e, in particolare, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
4. Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Generale a mezzo di votazione segreta nella seduta di insediamento. Esso collabora con il Presidente nella normale gestione della CCS e lo sostituisce, in caso di assenza, in tutte le sue funzioni. In caso di dimissioni, decadenza, ecc. esso viene eletto con le stesse modalità sopra indicate nella prima seduta utile.
5. Il Segretario, scelto all'interno dei componenti della consulta a maggioranza di voti espressi palesemente, collabora con il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti. Esso si occupa della preparazione e della spedizione delle lettere di convocazione delle sedute, della redazione dei verbali, della preparazione e duplicazione di eventuale materiale da distribuire ai presenti, ecc.
6. La CCS potrà avvalersi, in generale, delle dotazioni strumentali e dei beni di consumo dell'Amministrazione Comunale per tutta l'attività di segreteria.

Art. 5 – Funzionamento della Consulta Comunale dello Sport

1. La prima convocazione dell'Assemblea della CCS avviene su iniziativa del Sindaco e/o dell'Assessore Comunale allo Sport entro 30 giorni dal ricevimento delle designazioni dei rappresentanti.
2. L'Assemblea della CCS, convocata ordinariamente dal Presidente a mezzo di lettera e/o altri idonei mezzi di comunicazione, con preavviso non inferiore a 5 giorni, si riunisce almeno 3 volte all'anno. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti. Le sue sedute sono pubbliche. Possono essere invitati i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti di impiantistica sportiva, di problemi fiscali dello sport, etc..
3. Le decisioni della CCS vengono adottate a maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei voti dei presenti.
4. La CCS si riunisce, di norma, presso il Municipio.
5. Tutte le comunicazioni della CCS devono essere indirizzate al Sindaco.

Art. 6 – Obblighi delle associazioni

1. Le società, le associazioni e gli enti di promozione sportiva rappresentati nella CCS sono impegnati nei confronti della stessa:
 - a) a presentare alla CCS un programma di massima dell'attività di promozione sportiva che si intende svolgere nell'anno ed una relazione sull'attività effettivamente svolta;
 - b) a collaborare per la realizzazione dei programmi sportivi decisi dalla CCS con le proprie attrezzature e conoscenze tecniche.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, tramite avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito ufficiale internet del Comune ed invio di apposita lettera ai soggetti indicati al precedente art. 3, darà notizia dell'avvio delle procedure di costituzione della CCS.
2. Entro i successivi trenta giorni le società e le associazioni sportive indicate al precedente art. 3 dovranno inoltrare richiesta di partecipazione al Comune, indicando il nominativo del rappresentante designato. A corredo della designazione dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti: che non vengono perseguiti fini di lucro e che viene svolta attività riconosciuta dal Coni o da altre Federazioni. Alla richiesta, inoltre, dovrà essere allegata copia dello statuto oppure il verbale di costituzione della società/associazione regolarmente depositato presso l'Agenzia delle Entrate.
3. Analoga procedura verrà seguita per i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo Scolastico e del locale Distretto Socio-Sanitario dell'ASL.
4. La Giunta Comunale procederà alla nomina della CCS entro i successivi trenta giorni.
5. Le società e le associazioni che, per comprovati motivi non avranno presentato domanda nel termine indicato al precedente comma 2°, potranno rivolgere istanza successivamente.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento comunale si rinvia alla normativa in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore il 15° giorno successivo alla ripubblicazione all'albo pretorio del Comune. Dalla data della sua entrata in vigore si intendono soppresse e/o modificate le precedenti disposizioni in materia eventualmente adottate.

Indice

Premessa

Art. 1 – la Consulta comunale dello sport

Art. 2 – Funzioni della Consulta Comunale dello Sport

Art. 3 – Composizione della Consulta comunale dello sport e decadenza dei rappresentanti

Art. 4 – Durata in carica, organi ed elezioni

Art. 5 – Funzionamento della Consulta Comunale dello Sport

Art. 6 – Obblighi delle associazioni

Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 8 – Entrata in vigore – abrogazioni.